

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B****RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/912 DEL CONSIGLIO**

del 30 giugno 2020

relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione

(GU L 208I dell'1.7.2020, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Raccomandazione (UE) 2020/1052 del Consiglio del 16 luglio 2020	L 230	26	17.7.2020
► <u>M2</u>	Raccomandazione (UE) 2020/1144 del Consiglio del 30 luglio 2020	L 248	26	31.7.2020
► <u>M3</u>	Raccomandazione (UE) 2020/1186 del Consiglio del 7 agosto 2020	L 261	83	11.8.2020
► <u>M4</u>	Raccomandazione (UE) 2020/1551 del Consiglio del 22 ottobre 2020	L 354	19	26.10.2020
► <u>M5</u>	Raccomandazione (UE) 2020/2169 del Consiglio del 17 dicembre 2020	L 431	75	21.12.2020
► <u>M6</u>	Raccomandazione (UE) 2021/89 del Consiglio Del 28 gennaio 2021	L 33	1	29.1.2021
► <u>M7</u>	Raccomandazione (UE) 2021/132 del Consiglio del 2 febbraio 2021	L 41	1	4.2.2021
► <u>M8</u>	Raccomandazione (UE) 2021/767 del Consiglio del 6 maggio 2021	L 165 I	66	11.5.2021
► <u>M9</u>	Raccomandazione (UE) 2021/816 del Consiglio del 20 maggio 2021	L 182	1	21.5.2021
► <u>M10</u>	Raccomandazione (UE) 2021/892 del Consiglio del 3 giugno 2021	L 198	1	4.6.2021
► <u>M11</u>	Raccomandazione (UE) 2021/992 del Consiglio del 18 giugno 2021	L 221	12	21.6.2021
► <u>M12</u>	Raccomandazione (UE) 2021/1085 del Consiglio del 1° luglio 2021	L 235	27	2.7.2021
► <u>M13</u>	Raccomandazione (UE) 2021/1170 del Consiglio del 15 luglio 2021	L 255	3	16.7.2021
► <u>M14</u>	Raccomandazione (UE) 2021/1346 del Consiglio del 30 agosto 2021	L 306	4	31.8.2021
► <u>M15</u>	Raccomandazione (UE) 2021/1459 del Consiglio del 9 settembre 2021	L 320	1	10.9.2021
► <u>M16</u>	Raccomandazione (UE) 2021/1712 del Consiglio del 23 settembre 2021	L 341	1	24.9.2021
► <u>M17</u>	Raccomandazione (UE) 2021/1782 del Consiglio dell'8 ottobre 2021	L 360	128	11.10.2021
► <u>M18</u>	Raccomandazione (UE) 2021/1896 del Consiglio del 29 ottobre 2021	L 388	1	3.11.2021
► <u>M19</u>	Raccomandazione (UE) 2021/1945 del Consiglio del 9 novembre 2021	L 397	28	10.11.2021
► <u>M20</u>	Raccomandazione (UE) 2021/2022 del Consiglio del 18 novembre 2021	L 413	37	19.11.2021
► <u>M21</u>	Raccomandazione (UE) 2021/2150 del Consiglio del 2 dicembre 2021	L 434	8	6.12.2021
► <u>M22</u>	Raccomandazione (UE) 2022/66 del Consiglio del 17 gennaio 2022	L 11	52	18.1.2022
► <u>M23</u>	Raccomandazione (UE) 2022/290 del Consiglio del 22 febbraio 2022	L 43	79	24.2.2022

▼ B**RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/912 DEL CONSIGLIO****del 30 giugno 2020****relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione****▼ M22**

1. Dal 17 gennaio 2022 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei paesi terzi elencati nell'allegato I.

▼ M7

Al fine di determinare i paesi terzi nei confronti dei quali dovrebbe essere revocata l'attuale restrizione dei viaggi non essenziali verso l'UE, si dovrebbe tenere conto della situazione epidemiologica nei rispettivi paesi terzi e degli ulteriori criteri stabiliti nella presente raccomandazione.

▼ B

2. ► **M7** Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, si dovrebbero applicare i seguenti criteri:
 - il «tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni», vale a dire il numero totale di nuovi casi di COVID-19 registrati per 100 000 abitanti nei 14 giorni precedenti;
 - l'andamento stabile o in diminuzione dei nuovi casi nel medesimo periodo rispetto ai 14 giorni precedenti;
 - il «tasso di test effettuati», vale a dire il numero di test per l'infezione da COVID-19 effettuati per 100 000 abitanti nei sette giorni precedenti;
 - il «tasso di positività dei test», vale a dire la percentuale di test positivi tra tutti i test per l'infezione da COVID-19 effettuati nei sette giorni precedenti;

▼ M9

- la natura del virus presente in un paese, in particolare se siano state individuate varianti di interesse o varianti del virus che destano preoccupazione. Le varianti di interesse e le varianti che destano preoccupazione sono valutate in quanto tali dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) in base a proprietà chiave del virus quali trasmissione, gravità e capacità di eludere la risposta immunitaria.

▼ B

Per essere inclusi nell'allegato I i paesi terzi dovrebbero rispettare le seguenti soglie: un tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni non superiore a ► **M23** 100 ◀, un tasso di test effettuati superiore a ► **M23** 600 ◀ e un tasso di positività dei test non superiore al 4 %. Inoltre, si può tenere conto della risposta complessiva alla COVID-19, in particolare delle informazioni disponibili su aspetti quali il monitoraggio, il

▼ B

tracciamento dei contatti, il contenimento, le cure e la segnalazione, nonché dell'affidabilità delle informazioni e delle fonti di dati disponibili e, se necessario, del punteggio medio totale relativo a tutte le dimensioni del regolamento sanitario internazionale (RSI). ◀

▼ M9

I dati relativi al «tasso di test effettuati», al «tasso di positività dei test» e alle «varianti che destano preoccupazione e varianti di interesse» dovrebbero essere forniti dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), sulla base delle informazioni messe a disposizione dell'ECDC. Tali dati potrebbero essere integrati da informazioni fornite dalle delegazioni dell'UE, dall'OMS e da altri centri di controllo delle malattie, se disponibili, anche sulla base della lista di controllo allegata alla comunicazione dell'11 giugno 2020.

Oltre alle informazioni di cui al punto 2, primo comma, l'ECDC dovrebbe pubblicare e aggiornare periodicamente una mappa che illustri la situazione per quanto riguarda le varianti che destano preoccupazione e le varianti di interesse nei paesi terzi.

▼ B

3. Nel decidere se la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE si applichi a un cittadino di paese terzo, il fattore determinante dovrebbe essere la residenza in un paese terzo per il quale le restrizioni dei viaggi non essenziali sono state revocate (e non la cittadinanza).
4. Ogni due settimane il Consiglio dovrebbe riesaminare e se del caso aggiornare l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I, previa stretta consultazione con la Commissione e con le agenzie e i servizi dell'UE pertinenti, a seguito di una valutazione complessiva basata sulla metodologia, sui criteri e sulle informazioni di cui al punto 2.

▼ M7

Le restrizioni di viaggio possono essere revocate o reintrodotte in tutto o in parte per uno specifico paese terzo già elencato nell'allegato I in funzione dell'evolversi di alcune delle condizioni di cui sopra e, di conseguenza, della mutata valutazione della situazione epidemiologica.

Qualora la situazione epidemiologica peggiori rapidamente e, in particolare, qualora si rilevi un'elevata incidenza di varianti preoccupanti del virus, le restrizioni di viaggio possono essere reintrodotte rapidamente per i viaggi non essenziali in relazione ai paesi terzi già elencati nell'allegato I.

▼ M7

Al fine di revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda i paesi terzi elencati nell'allegato I, gli Stati membri dovrebbero tenere conto, caso per caso, della reciprocità accordata alla zona UE+.

5. Gli Stati membri dovrebbero scoraggiare fortemente i viaggi non essenziali dalla zona UE+ verso paesi diversi da quelli elencati nell'allegato I.

- **M7** 6. ◀ Se a un paese terzo continuano ad applicarsi le restrizioni temporanee di viaggio, dalla restrizione di viaggio dovrebbero essere esentate le seguenti categorie di persone, a prescindere dallo scopo del viaggio:

▼ B

- a) cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del TFUE e cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall'altro, beneficino di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione, nonché i loro familiari ⁽¹⁾;
- b) cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo ⁽²⁾ e persone che beneficino del diritto di soggiorno in virtù di altre direttive dell'UE o del diritto nazionale, o che sono in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari.

▼ M9

Inoltre, i viaggi essenziali dovrebbero essere consentiti per le categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all'allegato II.

▼ M7

Qualora la situazione epidemiologica peggiori rapidamente e, in particolare, qualora si rilevi un'elevata incidenza di varianti preoccupanti del virus, gli Stati membri possono limitare temporaneamente le categorie di viaggiatori elencate nell'allegato II. I viaggi giustificati da motivi impellenti dovrebbero rimanere possibili.

⁽¹⁾ Definiti agli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

⁽²⁾ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

▼ M9▼ M7

Il Consiglio può riesaminare l'elenco di categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all'allegato II, sulla base di una proposta della Commissione, in funzione di considerazioni di ordine sociale ed economico e della valutazione complessiva dell'evoluzione della situazione epidemiologica, sulla base della metodologia, dei criteri e delle informazioni di cui sopra.

▼ M9

6 bis

► **M23** Fatto salvo il punto 6, lettere a) e b), qualora gli Stati membri accettino una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni di viaggio volte a limitare la diffusione della COVID-19, essi dovrebbero, in linea di principio, revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda i viaggiatori cui sia stata somministrata, almeno 14 giorni prima dell'ingresso nella zona UE+, l'ultima dose raccomandata di uno dei vaccini anti COVID-19 autorizzati nell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, purché siano trascorsi meno di 270 giorni dalla somministrazione della dose indicata nel certificato di vaccinazione per il completamento del ciclo di vaccinazione primario, o sia stata somministrata una dose supplementare dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario.

Gli Stati membri dovrebbero revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE anche per quanto riguarda i viaggiatori cui sia stata somministrata, almeno 14 giorni prima dell'ingresso nella zona UE+, l'ultima dose raccomandata di uno dei vaccini anti COVID-19 che hanno completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS, purché siano trascorsi meno di 270 giorni dalla somministrazione della dose indicata nel certificato di vaccinazione per il completamento del ciclo di vaccinazione primario, o sia stata somministrata una dose supplementare dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda i viaggiatori che sono guariti dalla COVID-19 entro i 180 giorni precedenti il viaggio verso l'UE.

A tal fine, i viaggiatori che intendono effettuare un viaggio non essenziale verso uno Stato membro dovrebbero essere in possesso di:

- a) una prova valida della vaccinazione anti COVID-19 rilasciata sulla base di un vaccino anti COVID-19 autorizzato nell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004, oppure

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

▼ M9

- b) una prova valida della vaccinazione anti COVID-19 rilasciata sulla base di un vaccino anti COVID-19 che abbia completato il processo di inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS ma che non figuri nell'elenco dei vaccini autorizzati nell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004, oppure
- c) una prova valida della guarigione.

Per i viaggiatori di cui alle lettere b) e c), lo Stato membro potrebbe anche richiedere una prova valida di un test di reazione a catena della polimerasi (RT-PCR) in tempo reale con risultato negativo, effettuato non più di 72 ore prima della partenza. Per i viaggiatori di cui alla lettera b), gli Stati membri potrebbero applicare misure sanitarie supplementari quali l'isolamento, la quarantena o la somministrazione di vaccini autorizzati nell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004.

Oltre ai certificati COVID digitali dell'UE, gli Stati membri dovrebbero accettare tali prove della vaccinazione anti COVID-19 o della guarigione dalla COVID-19 se corrispondono a certificati riconosciuti equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ in un atto di esecuzione adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 8 di tale regolamento.

Qualora non sia stato adottato un atto di questo tipo riguardante certificati rilasciati da un paese terzo, gli Stati membri potrebbero accettare, conformemente al diritto nazionale, una prova di test e di vaccinazione rilasciata dal paese terzo in questione, tenuto conto della necessità di poter verificare l'autenticità, la validità e l'integrità del certificato e la presenza nello stesso di tutti i dati pertinenti di cui al regolamento (UE) 2021/953.

In tal caso, potrebbero richiedere una prova valida di un test RT-PCR con risultato negativo effettuato prima della partenza per i viaggiatori completamente vaccinati con un vaccino anti COVID-19 autorizzato all'immissione in commercio in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004 che non sono in possesso di un certificato COVID digitale dell'UE o di un certificato riconosciuto equivalente.

A meno che non rientrino nelle disposizioni di cui sopra, anche i minori di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni dovrebbero essere autorizzati a effettuare viaggi non essenziali verso uno Stato membro se sono in possesso di una prova valida di un test di reazione a catena della polimerasi (RT-PCR) in tempo reale con risultato

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1).

▼ M9

negativo, effettuato non più di 72 ore prima della partenza. In questi casi gli Stati membri potrebbero richiedere ulteriori test dopo l'arrivo, nonché la quarantena o l'autoisolamento. I minori di età inferiore ai 6 anni che viaggiano con un adulto non dovrebbero essere soggetti a requisiti aggiuntivi. ◀

Qualora gli Stati membri decidano di revocare le restrizioni per i viaggiatori in possesso di una valida prova di vaccinazione anti COVID-19, gli Stati membri dovrebbero tenere conto, caso per caso, della reciprocità accordata alla zona UE+.

▼ B

▶ M7 7. ◀ ▶ M9 Fatto salvo il punto 6 *bis* ◀▶ M7 Gli Stati membri dovrebbero esigere che coloro che viaggiano per qualsiasi motivo, funzione o necessità essenziale o non essenziale, ad eccezione dei lavoratori del settore dei trasporti e dei lavoratori frontalieri, abbiano ottenuto un risultato negativo al test per l'infezione da COVID-19 sulla base di un test di reazione a catena della polimerasi (PCR) effettuato non più di 72 ore prima della partenza, e presentino una prova adeguata di tale risultato nella forma stabilita dalle autorità.

Se non sono possibili test alla partenza, le persone di cui al punto 6, lettere a) e b), dovrebbero avere la possibilità di sottoporsi al test dopo l'arrivo, conformemente alle procedure nazionali. Ciò non pregiudica l'obbligo di sottoporsi a qualsiasi ulteriore misura, compresa la quarantena, dopo l'arrivo.

Inoltre, gli Stati membri possono imporre l'autoisolamento, la quarantena e il tracciamento dei contatti per un periodo massimo di 14 giorni, nonché, ove necessario, ulteriori test per la COVID-19 durante lo stesso periodo, a condizione che impongano gli stessi obblighi ai propri cittadini quando giungono dallo stesso paese terzo. Gli Stati membri dovrebbero imporre tali prescrizioni, in particolare la quarantena all'arrivo e ulteriori test all'arrivo o dopo l'arrivo, ai viaggiatori provenienti da un paese terzo in cui è stata individuata una variante del virus che desta preoccupazione. ◀

▼ M9

7 *bis*.

Qualora la situazione epidemiologica di un paese terzo o di una regione peggiori rapidamente e, in particolare, qualora sia stata individuata una variante che desta preoccupazione o di interesse, gli Stati membri dovrebbero, in via eccezionale, adottare una restrizione temporanea urgente di tutti i viaggi verso l'UE per i cittadini di paesi terzi che risiedono nel paese terzo in questione. Detta restrizione di viaggio non dovrebbe applicarsi alle persone di cui al punto 6, lettere a) e b) e ai viaggiatori elencati nell'allegato II, punto i. e punti da iv. a ix. Tali viaggiatori dovrebbero tuttavia essere soggetti ad adeguati test regolari, anche prima della partenza come disposto al punto 7, e sottoporsi ad autoisolamento/quarantena anche se è stata somministrata loro, almeno 14 giorni prima

▼ M9

dell'ingresso nella zona UE+, l'ultima dose raccomandata di uno dei vaccini anti COVID-19 autorizzati nell'UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004, o di uno dei vaccini anti COVID-19 che abbia completato l'iter previsto per l'inserimento nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS.

Qualora uno Stato membro applichi tali restrizioni, gli Stati membri, riuniti nell'ambito delle strutture del Consiglio e in stretta cooperazione con la Commissione, dovrebbero riesaminare urgentemente la situazione in modo coordinato. Tali restrizioni dovrebbero essere riesaminate almeno ogni due settimane, tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

▼ M97 *ter.*

Per quanto riguarda i viaggi effettuati in relazione a una funzione o necessità essenziale in conformità dell'allegato II:

- gli Stati membri possono decidere, in modo coordinato, di non applicare alcune o nessuna delle misure di cui sopra nei casi in cui tali misure impediscano di conseguire lo scopo stesso del viaggio;
- per autorizzare i lavoratori del settore dei trasporti, i marittimi e i lavoratori frontalieri a entrare nella zona UE+, gli Stati membri dovrebbero limitarsi a esigere un test antigenico rapido negativo all'arrivo. Nel caso specifico del personale addetto ai trasporti proveniente da un paese in cui è rilevata un'elevata incidenza di varianti preoccupanti del virus, gli Stati membri possono esigere un test antigenico rapido negativo prima della partenza;
- il personale di volo dovrebbe essere esonerato da qualsiasi test se il suo soggiorno in un paese terzo ha avuto una durata inferiore a 12 ore, tranne se arriva da un paese terzo in cui è stata individuata una variante che desta preoccupazione, nel qual caso dovrebbe essere sottoposto a test proporzionati.

Tali misure lasciano impregiudicate le prescrizioni generali di sanità pubblica che possono essere imposte dagli Stati membri, quali il distanziamento interpersonale e l'obbligo di indossare una mascherina.

▼ M7

8.

Gli Stati membri dovrebbero elaborare un modulo per la localizzazione dei passeggeri e imporre alle persone che entrano nell'UE di presentare il suddetto modulo, nel rispetto dei requisiti applicabili in materia di protezione dei dati. Un modulo europeo comune per la localizzazione dei passeggeri è in corso di elaborazione e potrebbe essere utilizzato dagli Stati membri. Ove possibile, per le informazioni relative alla localizzazione dei passeggeri dovrebbe essere utilizzata un'opzione digitale al fine di semplificare le procedure e accelerare il tracciamento dei contatti, garantendo nel contempo parità di accesso a tutti i cittadini di paesi terzi.

▼ B

- ▶ **M7** 9. ◀ Uno Stato membro non dovrebbe decidere di revocare la restrizione dei viaggi non essenziali verso l'UE per uno specifico paese terzo prima che la revoca di tale restrizione sia stata coordinata in linea con la presente raccomandazione.
- ▶ **M7** 10. ◀ Ai fini della presente raccomandazione le persone residenti ad Andorra, Monaco, San Marino e nello Stato della Città del Vaticano/nella Santa Sede dovrebbero essere considerate persone residenti nell'UE.
- ▶ **M7** 11. ◀ La presente raccomandazione dovrebbe essere attuata da tutti gli Stati membri a tutte le frontiere esterne.

▼ M23

- 12. Entro il 30 aprile 2022 la Commissione dovrebbe riesaminare la raccomandazione al fine di sopprimere l'allegato I in considerazione della crescente copertura vaccinale a livello mondiale.

La Commissione dovrebbe riferire al Consiglio e se del caso potrebbe presentare allo stesso una proposta di soppressione dell'allegato I.

▼ M22*ALLEGATO I*

Paesi terzi, regioni amministrative speciali e altre entità e autorità territoriali i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l'UE:

I. STATI

1. BAHREIN
2. CILE
3. COLOMBIA
4. INDONESIA
5. KUWAIT
6. NUOVA ZELANDA
7. PERÙ
8. QATAR
9. RUANDA
10. ARABIA SAUDITA
11. COREA DEL SUD
12. EMIRATI ARABI UNITI
13. URUGUAY
14. CINA (*)

II. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

RAS di Hong Kong

RAS di Macao

III. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

Taiwan

(*) Fatta salva la conferma della reciprocità.

▼B*ALLEGATO II*

Categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale:

- i. operatori sanitari, ricercatori in ambito sanitario e professionisti dell'assistenza agli anziani;
- ii. lavoratori frontalieri;
- iii. lavoratori stagionali del settore agricolo;
- iv. personale del settore dei trasporti;
- v. diplomatici, personale delle organizzazioni internazionali e persone invitate dalle organizzazioni internazionali la cui presenza fisica è necessaria per il buon funzionamento di tali organizzazioni, personale militare, operatori umanitari e della protezione civile nell'esercizio delle proprie funzioni;
- vi. passeggeri in transito;
- vii. passeggeri in viaggio per motivi familiari imperativi;
- viii. marittimi;
- ix. persone che necessitano di protezione internazionale o in viaggio per altri motivi umanitari;
- x. cittadini di paesi terzi che viaggiano per motivi di studio;
- xi. lavoratori di paesi terzi altamente qualificati se il loro lavoro è necessario dal punto di vista economico e non può essere posticipato o svolto all'estero.